



I.T.S. "C. ANDREOZZI" - AVERSA
Prot. 0004331 del 01/04/2025
VII (Uscita)

Al personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Agli atti
All'albo
Al sito

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. **Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)**. L'Art. 55 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. **Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**. L'Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012) sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021**. L'Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. **Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024** “... Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva ...”

Pertanto, alla luce del CCNL 2019/21 e dell'interpretazione della Cass. Civ. sez. Lavoro n. 14268 del 05/05/2022 e della Cass. Civ. sez. Lavoro n. 13440 del 15/05/2024, il divieto di monetizzazione delle ferie è operante tutte le volte in cui il dipendente ha avuto la possibilità di richiederle e di fruirne. Quindi il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Il personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/6 deve prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali vacanze pasquali; ponti e festività; periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), oppure fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle condizioni che esse siano state maturate e che la fruizione avvenga senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/6 il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell'arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse. Per coloro i quali hanno contratto fino al 31 agosto, non si procederà



Istituto Tecnico Statale
“Carlo ANDREOZZI”
Settore economico e tecnologico
Viale Europa, 269 - 81031 Aversa – tel. 081/8909178
Sito web: www.itcandrezziaversa.it – email: ced21000r@istruzione.it
Cod. Mec. CEID21000R - C.F. 81001330612



all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

In ultimo si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a tempo determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie. La predetta Ordinanza mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perderà il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione. Infatti in caso di mancata individuazione dei giorni di ferie, il personale docente e amministrativo, tecnico e Ausiliario, supplente breve e saltuario o con contratto al fino al termine delle lezioni o al 30/6, perderà il diritto alle ferie stesse e contestualmente perderà il diritto all'indennizzo sostitutivo per le ferie non godute.

Si invita, alla luce di tutto questo, il personale docente ed ATA supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, in conformità con le disposizioni sopra indicate, ed a richiederle attraverso l'utilizzo dell'Applicativo ARGO

La presente circolare sarà considerata letta (presa visione) dopo la sua pubblicazione.

La Dirigente scolastica
Anna Lisa Marinelli